



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---------------------------------------|---|
| N. 21 Del 22.06.2015 | Oggetto: Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi ai sensi dell'art.3, comma 7 del D. Lgs n.118/2011. Comunicazioni al Consiglio Comunale. Ripiano disavanzo tecnico di amministrazione. Anno 2014. |
|---------------------------------------|---|

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di giugno, alle ore 11:30 e seguenti, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

| COMPONENTI DEL CONSIGLIO | | PRESENTI | |
|--------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| | | Si | No |
| Sindaco | Pier Lombardo Vigorelli | X | |
| V.Sindaco | Coppa Giosuè | X | |
| Consig.ri | Sandolo Maria Claudia | X | |
| | Ambrosino Francesco | X | |
| | Feola Giuseppe | X | |
| | De Martino Silverio | X | |
| | Ferraiuolo Francesco | X | |
| | Sergio D'Arco | | X |
| Totale Presenti | | 7 | 1 |

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Clorinda Storelli, che cura la verbalizzazione della seduta. Il Presidente, Sig. Pier Lombardo Vigorelli, nella sua qualità di Sindaco, verificato la presenza del numero legale, passa ad illustrare l'argomento in oggetto.

Oggetto: Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi ai sensi dell'art.3, comma VII del D. Lgs n.118/2011. Comunicazioni al Consiglio Comunale. Ripiano di disavanzo tecnico di amministrazione. Anno 2014.

Preliminarmente il Sindaco Presidente riferisce sull'argomento sottolineando come questo adempimento previsto dall'art. 3, comma V del D. Lgs n.118/2011, come modificato dal D.L. n.126/2014, al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 01.01.2015, al principio generale della competenza finanziaria, ha fatto sì che siamo finalmente venuti a conoscenza di quanto peraltro il consulente della Procura di Latina aveva già scritto e relazionato. L'accesso a questi documenti è stato possibile solo di recente, ossia al termine delle indagini. Al di là di questo, sicuramente le problematiche finanziarie, che con questo adempimento di legge stanno venendo fuori interessano gran parte dei comuni italiani. Si è proceduto così alla cancellazione di residui attivi e passivi dal bilancio comunale. Tutto ciò ha fatto emergere un disavanzo tecnico di € 4.619.828,57 che dovrà essere ripianato in un numero di massimo trenta rate annue, fatta salva la possibilità di una riduzione di tale disavanzo in un tempo più breve qualora si procedesse all'alienazione di beni comunali. E' ovvio che per questo "risultato negativo" qualcuno ne dovrà rispondere. Infatti, mercoledì prossimo venturo alle ore 12:00 sarò alla Corte dei Conti – Procura Generale – dove esporrò quanto emerso e conseguentemente procederemo ad adottare tutte le iniziative che serviranno per "inchiodare" alle loro responsabilità chi ha lasciato al Comune di Ponza "questa polpetta avvelenata" che ci costringe a restituire questa somma allo Stato, togliendo così di fatto disponibilità finanziarie per interventi da realizzare nell'isola o a vendere parte del patrimonio pubblico. E' una difficile situazione e sinceramente non pensavamo che i pasticci fossero tali, ma per spirito di trasparenza e legalità, è giusto che Ponza sappia.

Al termine dell'intervento del Sindaco, prende la parola il Consigliere Ferraiuolo che dà lettura di una nota acquisita agli atti come parte integrante del presente deliberato.

Successivamente al termine della lettura del documento suddetto, come in allegato, prende la parola l'Assessore Feola che riferendosi al contenuto dell'intervento del Consigliere Ferraiuolo, sottolinea come la situazione dei residui "era a conoscenza di tutti", l'Assessore Ambrosino anch'egli intervenendo nel dibattito e ricollegandosi a quanto detto dal Consigliere Ferraiuolo mette in evidenza come "la dichiarazione del Consigliere Ferraiuolo sembra quasi potersi sovrapporre ai rilievi del CTU e la cosa mi spaventa". In merito il Consigliere Ferraiuolo, nuovamente intervenendo, "non pensi che ci possa essere un po' di competenza nel merito?!". L'Assessore Feola, replicando "non comprendo questo atteggiamento da "professore del Consigliere Ferraiuolo".

Il Sindaco riprendendo e terminando la discussione sottolinea come "oggi sia inutile polemizzare. Penso che questa amministrazione ha fatto bene a denunciare ciò che abbiamo denunciato. Ponza non è un caso estremo il 90 % dei Comuni italiani è alle prese con situazioni simili alla nostra. Spesso si è trattato di promesse di soldi a fronte delle quali le spese sono state fatte e le promesse non si sono concretizzate. Intendo precisare che con i soldi della tassa di sbarco non si possono pagare i debiti in quanto per legge è destinata alla valorizzazione turistica, archeologica, naturalistica. E' una tassa di scopo, è un prelievo che va restituito ai cittadini sotto forma di turismo e cultura. Per quanto attiene alle polemiche sulla spesa che l'Amministrazione sta sostenendo per i bagni chimici "è forse meglio fare la piscia in mare dove nuotano i bambini?". Al termine, chiede scusa per lo sfogo: "ma nemmeno io immaginavo tanto. E' un'operazione di pulizia tecnica che doveva esser fatta e le cui responsabilità saranno accertate dalla corte dei conti ed è un atto questo che per il tramite del nostro legale andrà a sostegno della nostra linea difensiva nei processi."

Al termine degli interventi come sopra riportati

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il **Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118** e successive modifiche ed integrazioni, detta le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il comma 15, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, prevede che le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno;
- il comma 16, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, prevede che in attesa del decreto di cui all'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito

dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti, attraverso un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno;

- il **Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 02/04/2015** definisce i criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

RILEVATO che:

- i principi applicati, allegati al d.lgs. n. 118/2011, garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;
- al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011, il Comune è tenuto a provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente: Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al decreto d.lgs. n. 118/2011, a decorrere dall'anno 2015, si deve procedere all'iscrizione negli schemi di bilancio, il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:
 - a) *in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1 al decreto d.lgs. n. 118/2011;*
 - b) *nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato. Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura;*
- al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, si provvede, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:
 - a) *nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per ciascun residuo eliminato in quanto non*

scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

- b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscriverne in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
 - c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
 - d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13 del d.lgs. n. 118/2011;
 - e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 d.lgs. n. 118/2011. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione);
- l'operazione di riaccertamento è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio Comunale;
 - il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.
 - la quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui;
 - nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire **un disavanzo tecnico** da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico;
 - nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato **in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno**;

ATTESO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale del 11.05.2015 n. 19, esecutiva, è stato approvato il

Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2014;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 11.05.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvato il **“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale”**;

ACCERTATO che è stato determinato:

- l'importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 risultante dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio, nel rispetto del precedente ordinamento contabile;
- l'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui deliberato dalla Giunta, nel rispetto del principio contabile della competenza potenziata, in vigore dal 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che trattasi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

VERIFICATO che la procedura di riaccertamento straordinario dei residui si è svolta secondo le seguenti attività:

- eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate;*
- eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze;*
- determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cui al punto 2, se positivo;*
- determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data,*
- individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;*
- ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014;*

EVIDENZIATO che in caso di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo si intende:

- l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;*
- la differenza algebrica tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è negativo.*

RILEVATO che la quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 è ripianata secondo le modalità previste dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che:

- le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono definite con delibera consiliare, **non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario**. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori;

- il maggiore disavanzo può essere annualmente ripianato anche con i proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili;
- nelle more della realizzazione dei proventi predetti, il maggiore disavanzo è ripianato per l'intero importo, senza operare la decurtazione delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo, e nel titolo primo della spesa, è accantonato un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti dall'alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo. A seguito dell'accertamento delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate al ripiano del disavanzo, è approvata una variazione di bilancio che riduce il fondo predetto, destina l'entrata a copertura del disavanzo effettuandone la decurtazione, ridistribuisce il residuo disavanzo tra l'esercizio in corso e gli esercizi successivi, secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando l'importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero;
- le modalità di ripiano del maggiore disavanzo possono comprendere anche:
 - a) *lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente. Lo svincolo delle risorse è attuato con le medesime procedure che hanno dato luogo alla formazione dei vincoli;*
 - b) *la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito;*

ATTESO che l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti, compresi quelli effettuati a seguito dell'iscrizione in bilancio del fondo crediti previsto dall'art. 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95;

RICORDATO che dal rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione consiliare del 29.04.2015, n. 32, esecutiva, sono emerse le seguenti risultanze:

| | GESTIONE | | TOTALE |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| | IN CONTO RESIDUI | IN CONTO COMPETENZA | |
| Fondo cassa al 1° Gennaio | | - | 84.215,34 |
| Riscossioni | 2.391.950,32 | 4.942.393,61 | 7.334.343,93 |
| Pagamenti | 3.441.229,92 | 3.565.080,87 | 7.006.310,79 |
| Fondo cassa al 31 dicembre | | | 412.248,48 |
| Residui attivi | 10.944.240,79 | 3.650.656,88 | 14.594.897,67 |
| Residui passivi | 10.337.340,22 | 4.611.634,10 | 14.948.974,32 |
| Differenza | | | 58.171,83 |
| Avanzo (+) o Disavanzo (-) | | | |
| | Fondi vincolati | | |
| | Fondo fin. spese conto capitale | | |
| | Fondi di ammortamento | | |
| | Fondi non vincolati | | 58.171,83 |

VERIFICATO che a conclusione del processo di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi operato con deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 11.05.2015, risulta:

- come da prospetto redatto secondo il modello contabile della competenza finanziaria potenziata "All.to 5/1 al D.Lgs. 118/11", un totale di residui attivi re imputati di € **7.593.600,74** e un totale di residui passivi re imputati di € **12.625.683,99** dal quale ne consegue un fondo pluriennale vincolato da iscrivere

nella parte entrata del bilancio di previsione esercizio 2015 di € 5.032.083,25 tutto relativo alla parte corrente;

- come da prospetto redatto secondo il modello contabile della competenza finanziaria potenziata "All.to 5/2 al D.Lgs. 118/11", un totale di residui attivi eliminati definitivamente in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate di € 7.001.296,43 e un totale di residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate di € 2.323.296,43 ;

DATO ATTO CHE:

- a seguito delle suddette cancellazioni si è originato un decremento del risultato di amministrazione 2014 al 01 gennaio 2015 di € 58.171,43 tale per cui il risultato di amministrazione dal rendiconto 2014, passa ad un disavanzo di € 4.619.828,57;
- il fondo pluriennale vincolato (FPV) da iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione esercizio 2015 ammonta a € 5.032.083,25 (All.to 5/1, in atti);
- il risultato di amministrazione al 01/01/2015 è un disavanzo tecnico di € 4.619.828,57 da ripartire in quote costanti per 30 anni come prevede la normativa vigente (come da prospetto dimostrativo All.to 5/2, in atti);

VISTO lo schema di proposta di deliberazione e la documentazione tecnica allegata;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario;

VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico - finanziario in data 22.06.2015 prot. n.5696.

OSSERVATO il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con voti favorevoli n.6 (sei) resi per lazata di mano e numero 1 (uno) contrario (Ferraiuolo Francesco)

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, per costituirne parte integrante ed essenziale,

- 1) **Di approvare** il ripiano del **disavanzo tecnico di amministrazione** 2014 di € 4.619.828,57 in quote costanti annuali di € 153.994,29 fino al 2044, fatta salva l'adozione di atti tesi ad un ripiano in tempi più brevi attraverso le misure già indicate nella deliberazione adottata dalla giunta municipale in fase di riaccertamento;
- 2) **Di iscrivere** al bilancio di previsione 2015 la somma relativa alla prima rata del ripiano del **disavanzo tecnico di amministrazione** che trova adeguata copertura nelle entrate in base al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata;
- 3) **Di provvedere** all'iscrizione della quota costante, in ogni bilancio di previsione fino all'esercizio 2043;
- 4) **Di demandare** al Responsabile del servizio finanziario e al segretario comunale ogni adempimento connesso e consequenziale al presente atto ivi inteso l'inoltro alla competente Corte dei Conti, in sede giurisdizionale e di controllo;
- 5) **Di dare corso** alla pubblicazione del presente atto nel sito web e sul link "*Amministrazione trasparente*" ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
- 6) **Di dichiarare**, con successiva ed identica votazione nel risultato il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Intervento del Consigliere Comunale Francesco Ferraiuolo nel corso del Consiglio Comunale del 22 giugno 2015 in merito al punto all'o.d.g. "Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011. Comunicazione al Consiglio Comunale. Ripiano disavanzo tecnico di amministrazione. Anno 2014".

Logicamente, vengono fatte rilevare responsabilità passate, il disavanzo di ben 4.619.828 di Euro è ridotto al rango di fatto tecnico ma, senza mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi, questa vicenda è politicamente pesante come un macigno.

Egregi signori, tutti abbiamo biasimato i lati oscuri delle gestioni passate ma la presa di coscienza di questa disapprovazione doveva indurre questa amministrazione a portarsi sulla buona strada.

Così non è stato; si è continuato più o meno, salvo qualche pannicello caldo, sulla stessa strada finché l'obbligata ottemperanza ad una legge dello Stato ha messo a nudo la cruda realtà.

Dovrei essere grondante di soddisfazione perché i fatti mi danno ragione ma, credetemi, sono soltanto amareggiato ed anche, se vogliamo, un po' irritato per essere stato baldanzosamente ignorato e finanche ingiusto.

Non posso non dimenticare quando già in occasione del rendiconto 2012 il sindaco affermava qualcosa più o meno sentito anche dalle precedenti amministrazioni: "Oggi il bilancio è più sano", tra l'altro un bilancio descrivibile per 4/12 alla gestione commissariale e per 8/12 all'amministrazione in carica, per far comprendere che si era operato così virtuosamente al punto che ne era derivato un avanzo di amministrazione tale da scongiurare la dichiarazione di dissesto finanziario.

Dentro di me pensavo: come fa il sindaco ad esultare quando il Comune è oberato da debiti spaventosi? (nel 2011 si parlava di debiti pregressi accertati pari a circa Euro 2.450.000,00, del debito con la De Vizia, società aggiudicataria del servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Ponza, pari a circa Euro 2.200.000,00, del debito derivante dalla liquidazione della SE.GE.PO. presunto pari a circa Euro 2.200.000,00, del debito con la SNAP e con la Società Elettrica Ponzese pari a svariate centinaia di migliaia di Euro, ecc.).

Il sindaco parlava di un bilancio più sano senza che spiegasse come il risanamento dello stesso fosse avvenuto; ricordo che il bilancio predisposto e approvato dalla Commissaria Prefettura veniva definito dal Sindaco Vigorelli, fin dal suo insediamento, come "disastrato", tanto da ipotizzare catastrofiche derive finanziarie: un anno dopo, quel bilancio risultava più sano senza che fossero intervenuti, nelle more, atti amministrativi tali da trasformare ciò che, definito "disastrato", si era trasformato miracolosamente in quasi virtuoso.

Per quanto a mia conoscenza, nessun atto al riguardo risultava ancora essere stato adottato né risultavano effettuati pagamenti meritevoli di attenzione a fronte dei citati importi; nessuna decisione risultava essere stata formalizzata nemmeno a livello giuntale per essere poi sottoposta al Consiglio competente in materia.

Si sa, infatti, che il servizio finanziario quantifica la massa delle richieste di pagamento (fatture, decreti ingiuntivi, sentenze, atti d'obbligo vari quali stati d'avanzamento o spese contrattualmente pattuite) ma poi sarà il Consiglio a deliberare quanta, quale, come e perché di quella massa dovrà essere riconosciuta come debito fuori bilancio sulla scorta di precise normative dettate dall'art. 191 del TUEL 267/2000.

Nel suo annuncio, il Sindaco Vigorelli dichiarava che il bilancio era più sano con riferimento a due parametri: rispettivamente relativi al risultato economico di esercizio pari a quasi Euro 250.000,00 ed all'avanzo di amministrazione pari a circa Euro 380.000,00.

Per me pareva un'affermazione alquanto sbrigativa, dettata, comprensibilmente, più dal tentativo da parte di un sindaco di dimostrare la bontà della propria azione amministrativa piuttosto che della reale situazione gestionale.

Cercai di spiegare nelle mie considerazioni che il risultato economico di esercizio e lo stesso avanzo di amministrazione anche se positivi (anche di gran lunga più positivi di quelli così enfatizzati dal Sindaco) non rappresentano necessariamente lo stato di salute dell'attività gestionale svolta dall'Amministrazione in termini di servizi e di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.

L'avanzo è la componente di fattori finanziari del tutto variabili la cui certezza è riscontrabile solo nel fondo di cassa iniziale e finale, per cui il secondo altro non è che la somma algebrica delle operazioni di riscossione e pagamento effettuate nell'esercizio che vanno così a movimentare il fondo di cassa iniziale; nell'avanzo altresì, confluiscono poste più che rilevanti quali i residui attivi e passivi che, una volta definitivamente accertati in più o in meno, potrebbero anche notevolmente modificare il risultato finale.

Per questo, correttezza amministrativa vorrebbe che, ordinariamente, prima della presentazione del rendiconto venisse attuata una ricognizione dei residui attivi e passivi mediante un provvedimento da allegare agli atti del detto documento contabile; adempimento mai fatto.

Ripetitivo, inoltre, che vi era da considerare la presenza di residui attivi, risalenti al lontano passato, divenuti ormai inesigibili, che andavano cancellati ma che, in tal caso, avrebbero comportato una notevole decurtazione dell'avanzo di amministrazione, il che non avrebbe dato la possibilità, però, al Sindaco di fare vittoriosi annunci.

Cio nonostante, il concetto del bilancio più sano è stato reiterato anche con l'approvazione dei bilanci successivi (parliamo degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 al netto di quello corrente) seguendo sempre le stesse modalità fino a che si è stati costretti a scoprire gli altarini, essendo intervenuto l'obbligo sancito dal D.Lgs. n. 118/2011.


Quindi, una responsabilità anche dell'attuale amministrazione che se avesse agito correttamente sin dall'inizio avrebbe avuto contezza, nella sua cruda realtà, del disavanzo da coprire, ciò che avrebbe contribuito a limitare le spese non indispensabili o voluttuarie o effimere che dir si voglia come, ad esempio, quelle relative al gran carrozzone di ponza estate, ai gabinetti chimici, alle colonnine per l'acqua, finanche a numerose spese legali; cito queste spese per farne comprendere la tipologia ma esse non sono le sole, se volete sono pronto per fare una ricognizione e vedrete quante ne spunteranno e quanti soldi sono stati utilizzati per cose non strettamente necessarie mentre potevano servire per ridurre il disavanzo.

Mentre ora, da avanzi pomposamente sbandierati, ci ritroviamo sommersi da un disavanzo di Euro 4.619.828 (senza parlare di ulteriori debiti fuori bilancio ancora non riconosciuti), frutto di spese che si sono effettuate con avanzi fasulli, che bisognerà finanziare a rate in trenta esercizi, come prevede la legge; in altre parole, per trent'anni il comune di Ponza dovrà ripianare il disavanzo con quote annuali costanti di circa 154.000 Euro; cioè, per capirci, con una somma ragguardevole che non potrà essere utilizzata per migliorare i servizi o realizzare nuove opere pubbliche o per acquisire mutui, salvo a vendere qualche gioiello di famiglia, il che, comunque, costituisce un impoverimento del patrimonio comunale.

Un'ultima cosa la voglio dire sui fascicoli del consiglio comunale; ebbene, venerdì passato, ultimo giorno utile prima dei giorni festivi del sabato e della domenica appena trascorsi, mi sono recato al comune per prendere visione dei fascicoli relativi a questo consiglio comunale. Ad onor del vero, la consigliera Sandolo si è prodigata a reperirli e, gentilmente, a farmeli visionare ma, ahimè, i fascicoli relativi agli ultimi due punti dell'o.d.g. erano mancanti della bozza di delibera corredata con i pareri di regolarità tecnica e contabile mentre quello relativo al presente punto in discussione mancava dell'elenco dettagliato circa i residui revisionati (mi sarebbe piaciuto consultare i residui relativi alle opere pubbliche) con la motivazione

ANTONINA RODA'

DOTTORE COMMERCIALISTA
CONSULENTE DEL LAVORO



OGGETTO: Parere sul rinvio all'anno 2016 degli adempimenti in materia di contabilità economico patrimoniale e di bilancio consolidato.

II REVISORE UNICO

Dott.ssa Antonina Rodà confermata nella carica con Deliberazione Commissario Prefettizio n.12 del 30/03/2012,

Visto

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con il quale è stata disposta, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamati in particolare i segg. articoli del citato decreto legislativo n. 118/2011:

- L'articolo 2, comma 1, "Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale";

- L'articolo 3, comma 12, ai sensi del quale "L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78";

- L'articolo 11-bis, comma 4, che prevede che "Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione";

Tenuto conto che la competenza a decidere sulla proposta di rinvio in questione può ascrivere al consiglio comunale:

- per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione;
- in relazione alla circostanza che il principio contabile applicato n. 3, par. 9.1, contenente le disposizioni per "l'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali" prevede che "i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati [...] sono oggetto di approvazione del consiglio";

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, trasmessa alla scrivente, con la quale si intende procedere a far avvalere l'Ente della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata e pertanto di rinviare all'esercizio 2016:

- _ l'adozione del piano dei conti integrato;
- _ l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- _ l'adozione del bilancio consolidato;

al fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili.

Acquisiti

i pareri favorevoli di regolarità espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione consiliare di cui all'oggetto

Ponza, 19/06/2015

IL REVISORE UNICO

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

- per la regolarità tecnica: parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Rag. Maria Rosaria Ciotti

- per la regolarità contabile: parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Rag. Maria Rosaria Ciotti

P 675P

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Il Presidente | Il Segretario Comunale |
| f.to Pier Lombardo Vigorelli | f.to Dott. ssa Clorinda Storelli |
| | |

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. ssa Clorinda Storelli, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. _____ a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

23 LUG 2015

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

23 LUG 2015

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Clorinda Storelli